

**CONVENZIONE PER L'ANTICIPAZIONE DEL SEMESTRE DI
TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI
CONSULENTE DEL LAVORO**

TRA

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino

con sede legale in Avellino, via Annarumma N. 69, Codice fiscale 80013510641, rappresentato dal Presidente pro tempore dott. Carmine Del Sorbo, nato Avellino il 22.11.1962, ivi domiciliato per la carica (denominato nel seguito anche “Ordine”),

E

Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Aziendali-Management & Innovation Systems/DISA-MIS, con sede legale in Fisciano (SA), via Giovanni Paolo II N.132, C.F. 80018670655, legalmente rappresentata dal prof. Virgilio D'Antonio, nato a Salerno il 13/03/1980, nella qualità di Rettore pro tempore dell'Università, ivi domiciliato per la carica (denominata nel seguito “Università”);

PREMESSE

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;

- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: “La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con

il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.”;

- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: “Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.”;

- visto il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014 e il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;

- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;

- vista la Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;

- tenuto conto che presso il Dipartimento di Scienze Aziendali-Management & Innovation Systems dell'Università degli Studi di Salerno sono attivati

corsi di Laurea triennale e magistrale che rispondono ai requisiti richiesti dalla predetta Convenzione Quadro;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI

STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei/delle giovani studenti/studentesse universitari/universitarie, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 - Impegni delle parti

1. Le Parti firmatarie si impegnano a:

a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

1. Allo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, sono ammessi gli studenti iscritti ai seguenti Corsi di Laurea appartenenti alle classi di seguito indicate:

✓ L-18: Corso di Laurea triennale in ECONOMIA e MANAGEMENT;

✓ LM-77: Corso di Laurea magistrale in CONSULENZA e
MANAGEMENT AZIENDALE.

Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea

1. Il Dipartimento di Scienze Aziendali-Management & Innovation Systems dell'Università degli Studi di Salerno garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

18 CFU nell'Area 12 – Scienze giuridiche

- IUS/01 – Diritto Privato;
- IUS/04 – Diritto Commerciale;
- IUS/07 – Diritto del Lavoro;
- IUS/10 – Diritto Amministrativo;
- IUS/12 – Diritto Tributario;
- IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea.

e almeno 12 CFU nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche

- SECS-P/01 – Economia Politica;
- SECS-P/07 – Economia Aziendale;
- SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;
- SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.

Art. 5 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale e magistrale

1. Gli/le studenti/studentesse iscritti/e all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art.3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale in Economia e Management e 60 CFU per gli iscritti al corso di laurea magistrale in Consulenza e Management Aziendale, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in Legge 24/03/2021 n. 27, tramite apposita istanza da presentare al Direttore del Dipartimento e al

referente organizzativo di cui all'art. 8 per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro firmatario della presente Convenzione.

2. L'istanza è presentata, previa verifica di tutti i requisiti da parte dell'Ufficio Didattica del Dipartimento di Scienze Aziendali & Innovation Systems, al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro competente e deve essere altresì corredata:

a) da una autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e quelli indicati al comma 1 del presente articolo;

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;

c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Presidente della Commissione tirocini e scelto tra i docenti di ruolo afferenti al medesimo Dipartimento;

d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Direttore del Dipartimento, dal tutor accademico, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tirocinante.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale e magistrale

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art.2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio

professionale di un consulente del lavoro, per territorio, regolarmente iscritto all'Albo da più di 5 anni ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.

3. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante, che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

4. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Salerno determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Il Dipartimento di Scienze Aziendali-Management & Innovation Systems dell'Università degli Studi di Salerno e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Avellino firmatari della convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, di comune accordo fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Art. 8 - Referenti organizzativi

1 Il Dipartimento di Scienze Aziendali-Management & Innovation Systems dell'Università degli Studi di Salerno e l'Ordine nominano ciascuno un/una

referente organizzativo/a per l'attivazione dei tirocini.

2. I/le referenti organizzativi/e provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

3. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

5. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 9 - Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta anche dal professionista, dal tutor accademico e al Direttore del Dipartimento, da depositare presso il Consiglio dell'Ordine competente.

2. La sottoscrizione del tutor accademico e del Direttore del Dipartimento o dalla Commissione Tirocini del Dipartimento comporta l'ammissione al colloquio per l'assegnazione dei CFU previsti in relazione al proficuo svolgimento del tirocinio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

Art. 10 - Collaborazione didattica

1. L'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli/le studenti/studentesse tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.

2. Il Dipartimento di Scienze Aziendali-Management & Innovation Systems

dell'Università degli Studi di Salerno si impegna ad informare adeguatamente gli/le studenti/studentesse, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

3. I corsi di Laurea attivati dal Dipartimento di Scienze Aziendali-Management & Innovation Systems dell'Università degli Studi di Salerno riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 11 - Obblighi ed impegni delle Parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

2. Il/la tirocinante, ammesso/a alla frequenza dello studio, che desidera dare

corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui agli artt. 2 e seguenti della presente Convenzione, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.

3. Il/la tirocinante deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

4. Il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'istaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Art.12 - Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2

1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

Art. 13 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il

MIUR e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità quinquennale a decorrere dal 30 Settembre 2026.

2. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

3. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi con almeno quattro mesi di anticipo mediante posta elettronica certificata.

Art. 14 - Garanzie assicurative e Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il/la tirocinante è assicurato/a:

- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Soggetto Promotore;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal Soggetto Promotore.

2. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il/la tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso/a come “lavoratore/lavoratrice”.

3. Le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa sono specificati nella convenzione di tirocinio sottoscritta tra il Dipartimento di Scienze Aziendali-Management& Innovation Systems dell'Università degli Studi di Salerno e i singoli Studi professionali/Consulenti del Lavoro.

Art. 15 - Dati personali

1. Le Parti dichiarano che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), tratteranno i dati personali degli/delle studenti/studentesse necessari per l'esecuzione della convenzione di tirocinio, esclusivamente per le finalità ivi previste.

2. I dati raccolti e trattati saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati anagrafici dei/delle tirocinanti, le informazioni sulle attività da questi svolte, i dati relativi alla loro carriera universitaria, i dati relativi alle assenze.

3. I dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche, secondo principi di liceità e correttezza, al fine di tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli/delle interessati/e, adottando misure di sicurezza idonee, come previsto dall'articolo 32 del GDPR. Ciascuna Parte dovrà verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire documentazione all'altra Parte, qualora richiesto.

4. Le Parti mettono reciprocamente a disposizione, se necessario, tutte le informazioni richieste al fine di garantire il rispetto dei propri obblighi previsti dalla normativa sulla privacy e di collaborare in caso di richieste inviate all'una o all'altra parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria relative al trattamento di dati personali oggetto della presente convenzione.

5. I/le tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività oggetto del proprio tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Soggetto Ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nel corso dell'attività di tirocinio.

6. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi disposizione della presente

convenzione che sia contraria e/o incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16 - Disposizione finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 17 – Spese di Registrazione e imposta di Bollo

1. Il presente Atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli art. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta a imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii.

2. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

3. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Salerno e sarà assolta in misura intera dall'Università in maniera virtuale, con autorizzazione n. 297/2007 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Salerno.

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino

Dott. Carmine Del Sorbo

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Salerno Prof. Virgilio D'Antonio